

Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023](#) viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il “*decreto Bollette*” (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno **al 30 settembre 2023 il termine per aderire**, introdotto l'opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove *deadline* sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

Quali liti possono essere chiuse in via agevolata

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di

quest'anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Deadline al 30 settembre e rateizzazione "lunga"

Entro il prossimo 30 settembre, per ciascuna controversia tributaria autonoma va presentata in via telematica all'Agenzia una distinta domanda di definizione. Entro lo stesso termine va inoltre versato l'intero importo dovuto o la prima rata. Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (**per un totale di 54 rate**). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023:](#)

«Modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate», pubblicato il 05.07.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Prassi

Agenzia delle Entrate

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitive delle pretese fiscali

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regularizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regularizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della [L. 29/12/2022, n. 197 \(Legge di bilancio 2023\)](#)»

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale”

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023](#), con oggetto: «*RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regularizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regularizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della [L. 29/12/2022, n. 197 \(Legge di bilancio 2023\)](#)»*

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

[Link al testo della Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023](#), con oggetto: «*Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197*»

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023](#), con oggetto: «*TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – [Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023](#)»*

